



Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 pone a carico degli enti (organizzazioni) una responsabilità amministrativa in dipendenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari, qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Il decreto, pertanto, sovverte il principio "societas delinquere non potest" e attribuisce al giudice penale la competenza a giudicare la responsabilità dell'ente oltre a quella delle persone cui è attribuita la commissione del reato.

I reati a cui si applica sono principalmente: indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico, corruzione e concussione e reati societari. In dipendenza della commissione di tali reati, il giudice penale potrà applicare nei confronti dell'ente sanzioni pecuniarie, misure interdittive, confisca del profitto del reato, pubblicazione della sentenza di condanna e, nel corso dell'indagine e del processo, misure cautelari dello stesso tipo e specie di quelle interdittive.

L'organizzazione non risponde del reato se questo è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e se prova che:

- prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie verificatasi,
- ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo,
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.

In caso di indagine, il giudizio sull'adeguatezza del modello spetta allo stesso giudice penale, tuttavia possono godere di una presunzione di adeguatezza i modelli organizzativi costruiti sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero di Giustizia.

L'adozione, l'attuazione e il controllo di un modello di organizzazione e di gestione idoneo è quindi lo strumento per tutelare l'ente sul piano giuridico, evitando sanzioni, o contenendone l'entità o ovviando a l'applicazione di misure cautelari che possono essere di grande impatto sullo sviluppo o sulla stessa sopravvivenza dell'organizzazione, soprattutto in determinati settori e soprattutto per le organizzazioni a larga base societaria. In questi casi esso è anche lo strumento per garantire i soci nei confronti degli amministratori e questi ultimi nei confronti dei subordinati ed è lo strumento per assicurare le altre parti interessate sulla trasparenza della gestione.

La creazione e l'implementazione di un tale modello richiede un approccio integrato fra diverse culture. E' necessaria una cultura legale perché nel caso, l'ente si troverà di fronte ad un giudice penale. E' necessaria una cultura organizzativa perché il modello si applicherà ad un'organizzazione. E' necessaria una cultura amministrativa per individuare e procedurizzare le *attività rilevanti ex decreto* in modo tale che la persona agente non solo dovrà "volere" l'event o reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario), ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifici e/o raggiri) le procedure e i controlli.

INTERVENTI:

- Messaggio di saluto del Presidente di AIATI S.r.l.  
*Dott. Gustavo Minetti*
- La nuova responsabilità delle organizzazioni in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 231/01; le sanzioni per le organizzazioni: tipologie e criteri di applicazione; l'analisi dei rischi per l'organizzazione  
*Avv. Massimo Goffredo*
- I requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il D.Lgs. n.231/2001, le linee guida per la costruzione dei modelli emesse da CONFINDUSTRIA e l'integrazione di tali modelli con i sistemi di gestione ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 2004, quando esistenti.  
*Ing. Franco Ligonzo*
- L'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità possono verificarsi eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001; la valutazione del sistema esistente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati; la definizione di "rischio accettabile" premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo.  
*Dott. Pasquale Ardizzi*